



Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
Area Economico – Finanziaria
Ufficio Commercio

T.T. 9/13

REGOLAMENTO
PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

Approvato con delibera C.C. n. 48 del 10/11/2008

INDICE

PARTE I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche

- Art. 1 Definizione di commercio su aree pubbliche e settore merceologico
- Art. 2 Posteggi
- Art. 3 Tipo di autorizzazioni e modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Modalità di presentazione della richiesta dell'autorizzazione
- Art. 5 Rilascio della concessione del suolo pubblico
- Art. 6 Normativa igienico – sanitaria
- Art. 7 Piano del decoro urbano
- Art. 8 Silenzio assenso
- Art. 9 Decadenza e revoca della concessione del posteggio e dell'autorizzazione
- Art. 10 Orario di vendita
- Art. 11 Subingresso del ramo d'azienda e cessione dell'autorizzazione

PARTE II

Disposizioni relative alle singole tipologie di commercio su aree pubbliche

Commercio su aree pubbliche date in concessione tipologia A

- Art. 12 Definizione ed ambito d'applicazione
- Art. 13 Individuazione delle aree
- Art. 14 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A

Commercio su aree pubbliche date in concessione tipologia B

- Art. 15 Definizione ed ambito d'applicazione
- Art.16 Individuazione delle aree
- Art.17 Localizzazione, caratteristiche dimensioni e tipologie
- Art.18 Area di mercato istituita e data di svolgimento
- Art.19 Durata della concessione del posteggio al mercato
- Art.20 Planimetrie
- Art.21 Norme in materia di funzionamento dell'istituto mercato settimanale
- Art.22 Istituzione nuovi mercati e nuove aree mercatali

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Tipologia C

- Art. 23 Definizione ed ambito d'applicazione
- Art. 24 Tempo di sosta consentito
- Art. 25 Limitazione e divieti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 26 Rilascio nulla osta art.2 comma 8 L. R. 18/95

PARTE III

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per le fiere–mercato e sagre

- Art. 27 Definizione
- Art. 28 Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e sagre
- Art. 29 Fiere campionarie
- Art. 30 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato

- Art. 31 Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 32 Rispetto della normativa igienico – sanitaria
- Art. 33 Autorizzazioni temporanee ed occasionali
- Art. 34 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

PARTE IV
Disposizioni finali

- Art. 35 Vigilanza

PARTE I

Disposizioni relative a tutte le forme di commercio su aree pubbliche.

Art.1

Definizione di commercio su aree pubbliche e settore merceologico

1. Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n°18\95 come modificata dalle Leggi Regionali n° 2\96 e n°28\99.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per “aree pubbliche” si intendono strade, slarghi, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per “Settore merceologico” si intende l’insieme dei prodotti, alimentari (settore alimentare) o non alimentare (settore non alimentare).

Art. 2

Posteggi

1. Si definisce posteggio, l'area pubblica attrezzata o meno, coperta o scoperta, data in concessione dall'Amministrazione per un periodo di tempo pluriennale, annuale, o stagionale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché l'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità.
2. In occasione di manifestazioni, feste patronali o di quartiere, sagre e/o altri eventi, tale concessione potrà assumere il carattere dell' occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento dell'evento.

Art. 3

Tipo di autorizzazioni e modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:

- 1) Tipo A) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, annuale o stagionale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per almeno cinque giorni la settimana;
- 2) Tipo B) quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, annuale o stagionale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
- 3) Tipo C) quando il commercio viene svolto su qualsiasi area pubblica ed in forma itinerante, dove non vige il divieto disposto con apposita Ordinanza dal Sindaco o da un suo delegato.
- 4) L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Dirigente di Settore, quella per la tipologia C dal Comune dove risiede il richiedente. Ai titolari della tipologia C provenienti da un altro Comune è consentito esercitare tale attività previo «nulla-osta» rilasciato dal Dirigente del Settore, ed ha una validità annuale.
- 5) La vendita diretta dei produttori è soggetta a comunicazione da effettuare all'Ufficio Commercio di questo Comune, allegando la D.I.A. comunicata al Comune ove è localizzata l'attività produttiva.

Art. 4

Modalità di presentazione della richiesta dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativo all'autocertificazione, al Dirigente del Settore Commercio, e spedita obbligatoriamente a mezzo di raccomandata.
2. La domanda deve essere formulata, in carta legale ed il richiedente dovrà inviare e dichiarare quanto segue:
Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; Se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale;
Se la società è soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
 - a) Codice fiscale e/o partita I.V.A.;
 - b) Tipo di vendita da effettuare;
 - c) Settore merceologico in cui si vuole operare;
 - d) Certificato medico di sana e robusta costituzione (solo settore alimentare);
 - e) Copia documento di identificazione;
 - f) Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 - g) Certificato di residenza e situazione di famiglia;
 - h) Certificato o titolo attestante il possesso dei requisiti professionali (solo settore alimentare);
 - i) il possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 della L. 114/98;
 - j) indicare se è titolare di altra autorizzazione per la vendita su aree pubbliche, rilasciata da altri Comuni;
 - k) Per la vendita di prodotti alimentari facendo uso di veicoli, allegare documentazione comprovante l'idoneità igienico sanitaria dello stesso al trasporto e vendita di tali prodotti, e alla circolazione su aree pubbliche.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente del settore Commercio, a persone fisiche, società di persone o di capitale regolarmente costituite.

Art. 5

Rilascio della concessione del suolo pubblico

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche (A o B) che comporti, l'occupazione di spazi pubblici dovrà essere rilasciato un provvedimento disciplinare nel quale dovranno essere indicati gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario e la durata dell'occupazione.

Art. 6

Normativa igienico - sanitaria

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime

di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato Regionale.

4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 7

Piano del decoro urbano

1. Le attrezzature fisse, utilizzate per l'occupazione del suolo pubblico dovranno corrispondere a quanto richiesto dal piano del decoro urbano adottato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Municipale n°114 del 15.04.2008 e successive modifiche.

Art. 8

Silenzio assenso

1. Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è, ai sensi dell'art. 5 comma 3° della L. R 18/95, di novanta giorni. Trascorsi giorni trenta dalla presentazione dell'istanza, senza che sia inviata richiesta di integrazione o preavviso di provvedimento negativo, si intendono accolte.

Art. 9

Decadenza e revoca della concessione del posteggio e dell'autorizzazione

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione (A o B) anche:
 - a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto del disciplinare relativo all'occupazione del posteggio (art.5);
 - b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore ad un terzo del periodo autorizzato, (non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza o per avere ottemperato ad obblighi di legge che siano state tempestivamente giustificate e documentate);
2. L'ufficio comunale competente, accertato contesta l'inadempimento e dichiara decaduta la concessione e la relativa autorizzazione;
3. Quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 4.

Art.10

Orario di vendita

1. Si applicano le stesse norme e gli stessi orari degli esercizi della stessa categoria commerciale, ad esclusione degli esercenti titolari di posteggio nei mercati.

Art. 11
Subingresso del ramo d'azienda e cessione dell'autorizzazione

1. Per il subingresso nel posteggio si applicano le stesse norme del commercio a posto fisso nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29 comma 3 della L. R. 28/99.
2. Il cedente ed il subentrante devono comunicare entro 30 giorni l'avvenuto trasferimento affinché l'ufficio commercio volturerà la titolarità del posteggio, previa definizione di eventuali canoni arretrati.

PARTE II
Disposizioni relative alle singole tipologie di commercio su aree pubbliche

Commercio su aree pubbliche date in concessione tipologia A

Art. 12
Definizione ed ambito d'applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, annuale o stagionale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana siano ricadenti nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (chioschi, vendita di generi alimentari e non, somministrazione di alimenti e bevande, ed altro).
2. Per uso quotidiano si intende l'utilizzo della superficie per almeno cinque giorni la settimana.

Art. 13
Individuazione delle aree

1. L'allegato "A" indica le aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana nonché la loro superficie, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
2. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.
3. L'eventuale revisione potrà essere definita dalla Giunta Municipale tenendo presente i superiori criteri.

Art. 14
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A

1. L'autorizzazione di cui all'art.2 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 può essere rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nell'istanza inoltrata.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulta formulata l'istanza.
3. Non potrà essere assegnato più di un posteggio per ogni operatore commerciale. Tale disposizione si applica anche alle società di persone o capitale.

4. Una società non potrà richiedere un posteggio, se anche un appartenente alla stessa è già titolare di un'altra autorizzazione con relativo posteggio.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere corredata dai documenti per i quali non è possibile il rilascio diretto da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 245/2000 e successive modificazioni relativamente all'autocertificazione.
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
7. Non potrà essere concesso più di un posteggio allo stesso titolare, ed inoltre non potrà essere concesso il posteggio a soggetti titolari di esercizi in altri Comuni.

Commercio su aree pubbliche date in concessione tipologia B

Art. 15

Definizione ed ambito d'applicazione

1. La presente tipologia si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio per essere utilizzate dagli stessi soggetti durante la settimana; posteggi sia ricadenti nell'ambito di uno o più mercati, o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (vendita di generi alimentari e non, somministrazione di alimenti e bevande, ed altro).

Art. 16

Individuazione delle aree

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuate l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, annuale o stagionale, per essere utilizzate dagli stessi soggetti durante la settimana sia ricadenti nell'ambito di uno o più mercati, o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (vendita di generi alimentari e non, somministrazione di alimenti e bevande, ed altro), secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.
2. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 17

Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle forme stabilite dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18 nel territorio comunale, i provvedimenti istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e la relativa modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli di cui alla Legge n° 59/63 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
 - a) l'esatta ubicazione dei mercati, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- d) non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

Art 18

Area di mercato istituita e data di svolgimento

Per l'esercizio del commercio di tipo "B" attualmente è istituita la seguente area mercatale:

1. P.zza Giuseppe Bontempo e zone limitrofe. Nel periodo estivo per esigenze logistiche viene svolto nel lungomare Ligabue.
2. Data di svolgimento nella giornata di Giovedì.

Art .19

Durata della concessione del posteggio al mercato

1. La concessione del posteggio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa convenzione.
2. La concessione può essere rinnovata per ulteriore anni dieci a richiesta del concessionario, previa dimostrazione di non avere perso i requisiti previsti dalle leggi e regolamenti che ne hanno determinato il rilascio della concessione.

Art.20

Planimetrie

1. Presso l'ufficio Commercio dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.
2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

Art. 21

Norme in materia di funzionamento dell'istituto mercato settimanale

1. Si applica quanto disposto dal Regolamento del mercato settimanale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 30.03.1999 e successive modifiche.

Art. 22

Istituzione nuovi mercati e nuove aree mercatali

1. Con Delibera di Giunta Municipale potranno essere istituiti altri mercati sia con cadenza giornaliera che settimanale, ed individuare eventuali altre aree mercatali per lo svolgimento dei mercati o per lo spostamento di quello esistente. Inoltre potranno essere istituiti dei mercati di quartiere sia con cadenza giornaliera che settimanale, da riservare esclusivamente ai produttori agricoli e agli artigiani.

Commercio su aree pubbliche purché in forma itinerante tipologia C

Art. 23

Definizione ed ambito d'applicazione

1. La presente tipologia disciplina le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree purché in forma itinerante (vendita di generi alimentari e non, somministrazione di alimenti e bevande, ed altro), riferita ad uno o più giorni della settimana.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, come modificato e regolamentato dall'art.20 L.R. 28/99.

Art. 24 **Tempo di sosta consentito**

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18 e l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) della legge stessa che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n° 59, e successive integrazioni e modificazioni, non possono sostare nello stesso punto per più di due ore, anche in presenza di avventori.
2. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
3. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
4. Nell'arco della stessa giornata gli operatori commerciali non potranno occupare il posteggio precedentemente utilizzato né l'area immediatamente adiacente allo stesso posteggio ricadente nel raggio di cinquecento metri.
5. Non è consentito all'operatore esporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

Art. 25 **Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività**

1. Con apposita ordinanza il Sindaco potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse all'esercizio del commercio in forma itinerante.
2. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato è vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito di cinquecento metri dal limite dell'area individuata del mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.
3. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n° 18.

Art. 26 **Rilascio nulla osta art. 2 comma 8 L.R. 18/95**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.
2. L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A.R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta.
3. Il nulla osta rilasciato dal Comune dovrà contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco, nonché le eventuali limitazioni e divieti di cui al comma 3° dell'art. 8 della Legge 1 marzo 1995 n° 18.
4. Il nulla osta avrà una durata annuale.

PARTE III

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche per le fiere - mercato e sagre

Art. 27

Definizione

1. Per fiera- mercato o sagra si intende un afflusso, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività civili e/o religiose, ed altro.
2. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali, nazionali o circostanze analoghe.
3. Per fiere campionarie si intende un momento di esposizione, di dimostrazione e di incontro tra gli operatori industriali, commerciali, ed i tecnici del settore proposto.

Art. 28

Determinazione delle aree destinate a fiere - mercati e sagre

1. L'ampiezza delle aree destinate a fiere, mercati e/o sagre è stabilita dal Sindaco e potranno essere utilizzate quelle aree abitualmente destinate alla pubblica fruizione per altri usi (ville , strade, piazze, parcheggi ed altro).
2. Una parte di tali aree e, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area a ciò destinata può essere utilizzata per consentire che sulla medesima si effettui la vendita solo per determinate specializzazioni merceologiche.

Art. 29

Fiere campionarie

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di provvedere all'organizzazione della fiera in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento della stessa.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, anche l'azienda USL.
5. Il concessionario non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.

Art. 30

Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere mercato

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell' area destinata a fiera-mercato deve essere presentata con le stesse modalità di cui all'art. 5 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18, almeno 60 giorni prima della fiera.
2. La presentazione delle domande di partecipazione a fiere e mercato, quando le stesse non hanno una cadenza prestabilita, saranno stabilite all'occorrenza con apposito avviso pubblico.

3. La concessione di un posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.
4. Le aree su cui si svolgono fiere - mercato e/o sagre sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 4 della legge Regionale 1 marzo 1995 n° 18.
5. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nella fiera-mercato essi potranno essere assegnati a qualunque operatore munito di una qualsiasi autorizzazione per il commercio secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
 - b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività che comincerà tale data attraverso il certificato del registro delle imprese;
 - c) sorteggio.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno cinque giorni prima dell'inizio della Fiera.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.
8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati mediante sorteggio.

Art. 31

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti normative in materia di circolazione veicolare, ed igienico sanitarie.
2. E' consentito mantenere nel posteggio assegnato i propri veicoli, nel rispetto delle dimensioni del posteggio ottenuto in concessione.

Art. 32

Rispetto della normativa Igienico-Sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltreché dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i Regolamenti Comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/95, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igieniche da esse previste.

Art. 33

Autorizzazioni temporanee ed occasionali

1. Possono essere rilasciate delle autorizzazioni temporanee ed occasionali a semplice richiesta degli utenti per mostre, esposizione di merce, manifestazioni in genere, ed altro.
2. Le richieste dovranno indicare ed essere trasmesse come stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 34
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

1. Eventuali diritti di accesso e/o posteggio dovranno essere commisurati agli effettivi servizi resi.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Vigilanza

1. E' affidata al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche.
2. In particolare esso sovrintende a tutte le fasi dalla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, al corretto svolgimento degli stessi nelle aree individuate dagli organi competenti.